



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Giovanni COMITE	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore
Carola Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60431 del ruolo generale proposto
da P. I., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Venturi,
elettivamente domiciliato come in atti

-appellante-

contro

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e difeso
dall'Avv. Dario Marinuzzi, elettivamente domiciliato come in atti;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, elettivamente domiciliata come
in atti;

-appellati-

avverso e per la riforma

della sentenza n. ~~XXXX~~ del ~~XXXX~~ e non notificata della

Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio.

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa

UDITI nell'udienza del 14 maggio 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore Cons. Fratini e l'avv. Venturi.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'appellata sentenza il giudice adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla domanda relativa alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita a favore del giudice amministrativo; ha rigettato il ricorso sul capo di domanda relativo alla rideterminazione del trattamento pensionistico; ha disposto la compensazione delle spese di lite.

2. Con l'atto di appello il sig. I. in riforma della sentenza impugnata, chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto al riconoscimento dell'attribuzione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, per l'effetto, ordinare all'INPS di rideterminare e liquidare la base pensionabile con conseguente nuova determinazione dei relativi futuri ratei di pensione, conseguente condanna dell'INPS al pagamento dei maggiori importi dovuti maturati e non goduti nel periodo intercorrente tra la data di collocamento in quiescenza alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza d'appello.

In particolare, l'appellante, ricostruite le ragioni della natura

decadenziale del termine di cui al comma 2 dell'art. 6 bis del decreto legge 387/1987, contesta l'asserita specialità della norma in quanto, in virtù del complessivo quadro normativo vigente in subiecta materia ricostruito nell'atto di appello, il particolare trattamento pensionistico sarebbe stato oggetto di equiparazione per il personale militare e per quello delle Forze di polizia fino a ricomprendersi anche gli appartenenti agli Organismi di Informazione per la Sicurezza.

Più in particolare, secondo l'appellante il termine previsto dal secondo comma dell'art. 6-bis del D.L. 387/1987 non è dettato a pena di decadenza, e pertanto il mancato rispetto non determina il venir meno del diritto di ottenere il beneficio dei 6 scatti previdenziale previsto dalla predetta norma laddove si sia in possesso degli altri 2 requisiti all'uopo richiesti (55 anni di età e 35 anni di utile servizio).

Il termine del 30 giugno, nella prospettazione dell'appellante, sarebbe non un termine di decadenza, ma un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo, e nè potrebbe ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo.

Il rispetto del termine del 30 giugno, secondo l'appellante, non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette).

h
07

Il già richiamato comma 3 lascia intendere – afferma l'appellante - che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell'istanza.

In ragione di quanto sopra, l'appellante chiede che la sentenza impugnata sia riformata laddove ha negato il suo diritto a veder calcolato il proprio trattamento pensionistico includendovi anche i 6 scatti per cui è causa, per la cui attribuzione egli aveva tutti i requisiti previsti dalla relativa normativa applicabile. E chiede per l'effetto di ottenere la relativa conseguente rideterminazione e liquidazione del trattamento pensionistico, con conseguente nuova determinazione dei relativi ratei di pensione e riconoscimento degli arretrati dovuti e non corrisposti, nel periodo intercorrente tra la data di collocamento in quiescenza ~~XXXX~~ e la data di effettivo pagamento.

4. Le amministrazioni evocate in giudizio si sono costituite chiedendo il rigetto dell'appello per l'infondatezza delle censure e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza odierna, l'avv. Venturi ha insistito come da relative conclusioni in atti.

DIRITTO

1. L'appello è infondato.

Il Collegio condivide sia la ricostruzione del quadro normativo operata dal primo giudice, sia le motivazioni che hanno indotto lo stesso giudice a rigettare la domanda attorea.

Si controverte dell'applicabilità dell'art. 6 bis del D.L. 387/1987 al

trattamento pensionistico dell'appellante.

In attuazione dell'art. 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124 è stato adottato il Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale degli Organismi di Informazione per la Sicurezza, applicabile *ratione temporis* all'appellante.

Tale disciplina, al momento della cessazione dal servizio dell'appellante, non prevedeva l'applicabilità del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 6 bis D.L. 387/1987. La suddetta previsione è stata inserita successivamente, con decorrenza dall'1 gennaio 2020.

Il giudice di primo grado ha correttamente escluso l'efficacia retroattiva della predetta disposizione, considerato che, secondo il principio generale contenuto nell'articolo 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, la deroga alla regola generale dell'irretroattività deve essere espressamente prevista dal legislatore.

E' peraltro consolidato l'orientamento di questa Corte secondo il quale il trattamento di quiescenza va identificato in base alle norme vigenti al momento in cui si matura il diritto.

La pretesa avanzata dall'appellante non può essere ritenuta legittima neppure sulla base della previsione contenuta nell'art. 6 bis, comma 2, D.L. 387/1987 che disciplina l'ipotesi del pensionamento a domanda.

In base a tale disciplina, la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità".

Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, per godere del



beneficio in esame l'appellante avrebbe, pertanto, dovuto presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate le predette anzianità, ossia nel 2015, ma non vi è prova in atti che tale domanda sia stata presentata.

Il termine previsto dalla richiamata disciplina, contrariamente da quanto affermato dall'appellante, ha natura decadenziale: l'inosservanza preclude la possibilità di ottenere il beneficio previsto dalla norma.

Beneficio che, come già chiarito dalla sentenza appellata, non può essere riconosciuto neppure facendo applicazione del comma 3 bis dell'articolo 6 bis D.L. 387/1987, non ricorrendo nel caso di specie le condizioni previste dal 1 e 2 comma.

Alla luce di ciò, si appalesano infondate le censure mosse dall'appellante.

2. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Si dispone la compensazione delle spese per la novità e la particolarità della questione.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

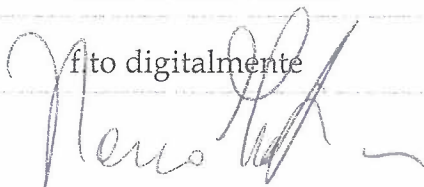
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.

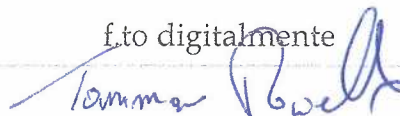
Il Relatore

Il Presidente

dott. Marco Fratini

dott. Tammaro Maiello

f.to digitalmente


f.to digitalmente


Depositata in Segreteria il 29 settembre 2025

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO
Loredana Calabrese


IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI
DELLA PARTE RICORRENTE E DEGLI UFFICI
COMUNQUE DENOMINATI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 29 settembre 2025

f. IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO
Loredana Calabrese
